

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

REV.	REDATTA DA	DATA	CONTROLLATA DA	DATA	APPROVATA DA	DATA
00	DACQ – M. Colombo	06/06/23	DQ- G. Broffoni	06/06/23	CEO – A. Galmarini	06/06/23
REV.	PARAGRAFO	DESCRIZIONE MODIFICA				
00	Tutti	Prima Emissione				

Indice

IMR-INDUSTRIALESUD S.P.A

Condizioni Generali di Acquisto

I. Applicazione

1. Le Condizioni Generali di Acquisto della IMR-INDUSTRIALESUD S.p.A. (d'ora in avanti "IMR"), così come di seguito elencate, regolano in esclusiva le forniture di beni e servizi a favore di IMR.

Le condizioni generali di vendita del fornitore (d'ora innanzi "il Fornitore") trovano applicazione solo se e in quanto accettate espressamente per iscritto da IMR in persona del Presidente, dell'Amministratore Delegato o di un procuratore a ciò autorizzato.

II. Modalità di fornitura

1. IMR per tutti gli acquisti di qualsiasi genere dal fornitore utilizzerà esclusivamente i propri moduli (qui di seguito gli ORDINI).

2. Il Fornitore si obbliga a far pervenire a IMR la propria accettazione dell'Ordine, per iscritto, tramite fax o e-mail, entro il termine di 48 ore dalla data dello stesso, restituendo a IMR copia del relativo Ordine debitamente sottoscritto in calce.

Qualora entro tale termine il Fornitore non abbia comunicato a IMR la propria accettazione, IMR, tranne espressa contraria comunicazione scritta, riterrà il relativo ordine come accettato.

3. IMR si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione agli Ordini mediante l'emissione di una variante. Ciascuna variante si intenderà accettata dal Fornitore qualora questo non comunichi a IMR il proprio rifiuto a mezzo raccomandata AR o PEC entro 48 ore dal ricevimento della relativa Variante.

III. Consegna

1. Le parti riconoscono che i termini di consegna dei prodotti sono da intendersi termini essenziali.

2. Il Fornitore segnalerà tempestivamente a IMR i ritardi che possano verificarsi nelle consegne, individuando azioni correttive per ridurre le conseguenze dannose del proprio inadempimento.

3. In ogni caso, il ritardo nella consegna dei prodotti attribuisce a IMR la facoltà di applicare una penale a decurtazione del corrispettivo dovuto, per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo, pari al 2% del valore dell'Ordine per la parte relativa ai prodotti consegnati in ritardo.

Resta salvo e impregiudicato il diritto di IMR al risarcimento del maggior danno comprovatamente sofferto, ivi inclusi i danni diretti e indiretti.

IV. Prezzo e pagamento degli ordini

1. Salva diversa pattuizione scritta, tutti i prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, comprensivi dei costi di imballaggio, trasporto e consegna.

2. IMR ha diritto di compensare i propri debiti verso il fornitore in base al contratto di fornitura con i crediti vantati da IMR stessa, a qualsiasi titolo e ancorché non scaduti, anche conseguenti ad eventuali inadempimenti del Fornitore ed anche non originati dal contratto di fornitura.

3. Il Fornitore non potrà cedere, in tutto o in parte, il credito o altri benefici economici derivanti dal contratto di fornitura, senza il preventivo consenso scritto di IMR.

4. Il pagamento del corrispettivo non costituirà in nessun caso attestazione di conformità dei prodotti all'ordine di fornitura, ovvero del corretto adempimento da parte del Fornitore alle proprie obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura.

V. Passaggio del rischio

1. Il rischio per danni, perdita o usura, dovute a qualsivoglia ragione, passa a IMR all'atto della consegna, secondo il relativo Incoterm di consegna.

2. In mancanza di specifica o diversa indicazione delle modalità di consegna nell'ordine, la consegna avverrà secondo la modalità DDP (Delivered Duty Paid - INCOTERMS 2010) presso gli stabilimenti di IMR.

VI. Accettazione e Reclami

1. IMR ha la facoltà, ma non l'obbligo, di ispezionare i prodotti all'atto della consegna per verificarne la conformità al pattuito. In nessun caso la presa in carico dei prodotti potrà costituire implicita attestazione della conformità all'ordine dei prodotti consegnati, ne' potrà impedire a IMR future contestazioni o l'esercizio dei diritti nascenti dal contratto di fornitura.
2. Fermo quanto stabilito al punto 1. del presente articolo, a IMR è espressamente riconosciuto il diritto, da esercitarsi mediante semplice comunicazione scritta al fornitore:
 - di non accettare forniture parziali ovvero eccedenti quelli pattuite e, in tal caso, rifiutare e restituire, a spese e rischio del Fornitore, i prodotti consegnati in difformità dei termini di consegna pattuiti;
 - di risolvere il contratto di fornitura mediante semplice comunicazione scritta in caso di grave inadempimento del Fornitore alle obbligazioni riguardanti la consegna e/o la conformità dei prodotti consegnati e di rifornirsi presso altri fornitori per l'intera fornitura oggetto del contratto o parte della stessa, addebitando in questo caso al Fornitore gli eventuali maggiori costi.E' fatto salvo il diritto di IMR al risarcimento di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti.
3. Il Fornitore rinunzia alla facoltà di eccepire la decadenza per mancata denuncia dei vizi entro i termini stabiliti dalla legge.
4. Per informazioni relative alla Qualità delle forniture si veda Mod. 072 "Capitolato Qualità di fornitura".

VII. Idoneità, Garanzie, Vizi

1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle qualità promesse e ad ogni altra specifica tecnica di volta in volta concordata da IMR e dal Fornitore, nonché, in genere, ai migliori standard qualitativi di quel genere di prodotti.
2. Nel caso in cui vengano riscontrati vizi e/o difformità dei Prodotti, IMR dovrà darne avviso scritto al Fornitore, specificando i motivi della contestazione, entro il termine di 45 giorni. Tale termine decorre, nel caso di vizi o difetti apparenti, dal loro primo impiego da parte di IMR; nel caso di vizi, difetti non apparenti o malfunzionamenti, dalla scoperta degli stessi. Per ogni caso di non conformità accertata IMR addebiterà al Fornitore un costo fisso per l'apertura della pratica pari a Euro 250.
3. Il Fornitore sarà tenuto a sostituire tempestivamente e gratuitamente i Prodotti viziati o difformi con Prodotti conformi, facendosi carico di tutte le spese di ritiro e di consegna dei Prodotti stessi, nonché di tutti i costi orari sostenuti dal personale IMR per eventuali selezioni, riprese, rilavorazioni, dal costo della inefficienza, e quant'altro necessario per ripristinare i livelli di qualità richiesti. Resta inteso tra le Parti che i Prodotti danneggiati non saranno accettati da IMR qualora i difetti siano imputabili alle forniture riconducibili al Fornitore; in tutti questi casi IMR, emetterà fattura addebitando al Fornitore, oltre agli eventuali costi di cui prima, il costo corrispondente ai prodotti danneggiati. Ugualmente, IMR procederà all'addebito verso il Fornitore dei Prodotti contestati internamente e/o non accettati dal Cliente finale di IMR.
4. La garanzia su tutti i Prodotti avrà la durata di 24 mesi, decorrenti dal loro primo impiego.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, anche oltre i termini di garanzia, a tenere IMR indenne per qualsiasi danno ovvero spesa che dovesse derivare direttamente o indirettamente a IMR a causa di vizi, malfunzionamenti o difformità dei Prodotti e che possa qualificarsi, ai sensi di legge o della normativa comunitaria, quale responsabilità del produttore.
6. Il Fornitore dovrà comunicare a IMR con almeno 4 (quattro) mesi di anticipo eventuali variazioni di produzione o di processo dei prodotti. Dovrà inoltre comunicare a IMR con almeno 6 (sei) mesi di anticipo eventuali fine produzione.

VIII. Risoluzione del contratto di fornitura e recesso

1. IMR avrà facoltà di risolvere il contratto di fornitura nel caso in cui il Fornitore si sia reso inadempiente a taluna delle obbligazioni da esso derivanti, e non abbia posto rimedio a detto inadempimento entro il termine fissato da IMR in sede di contestazione scritta.

IX. Proprietà Intellettuale

1. Il Fornitore garantisce di disporre di ogni brevetto, marchio, know-how, proprietà intellettuale o privativa industriale da lui impiegati nella fabbricazione e nel commercio dei prodotti oggetto della fornitura, manlevando e tenendo indenne IMR e i suoi aventi causa da ogni danno, onere o responsabilità derivanti dalla violazione della presente garanzia.

2. Nel caso in cui, in occasione dell'attività relativa alla collaborazione fra il Fornitore e IMR, dovessero essere realizzate delle invenzioni brevettabili, ciascuna delle Parti avrà diritto di depositare le domande di brevetto relative alle invenzioni realizzate autonomamente dai propri dipendenti.

3. Nel caso in cui le invenzioni realizzate derivino dalla attività comune dei dipendenti delle due Parti, i brevetti relativi saranno proprietà comune delle due Parti.

4. Resta in ogni caso inteso tra le Parti che il Fornitore non farà alcun utilizzo dei brevetti realizzati in occasione dell'attività di collaborazione con IMR, senza il preventivo assenso di IMR.

X. Costruzioni su disegni e modelli IMR

1. I disegni o modelli IMR non possono essere copiati dal Fornitore, o trasmessi ad altre persone, o da lui utilizzati in alcun modo. La produzione di materiali su disegni, modelli o campioni IMR deve essere limitata dal Fornitore ai quantitativi da consegnarsi alla IMR e il Fornitore si impegna a distruggere l'eventuale scarto.

2. Il Fornitore riconosce illecita la fabbricazione ed il commercio, al di fuori della fornitura, di materiali su disegni, modelli o campioni della IMR, tanto per impiego di produzione quanto per rifornimenti, ricambi ed accessori di ogni genere, sia che detti materiali vengano fabbricati, sia che vengano posti in commercio con richiamo, o non, al nome, ai marchi o ai segni distintivi della IMR.

3. Le attrezzature (calibri, stampi, attrezzature specifiche e di controllo, etc.) che IMR mettesse a disposizione del Fornitore per l'esecuzione di uno o più Ordini rimangono di proprietà di IMR. Il Fornitore è responsabile della loro custodia e manutenzione ed è tenuto a restituirle a IMR a semplice richiesta di quest'ultima, nonché ad utilizzarle esclusivamente per produzione destinata a IMR e sue consociate.

XI. Riservatezza

1. Il Fornitore si impegna a tenere riservate e a non divulgare tutte le informazioni tecniche e commerciali confidenziali ricevute da IMR in occasione dell'esecuzione dell'accordo cui le presenti Condizioni Generali si applicano, per tutta la durata dello stesso e per un periodo di 3 anni successivo alla sua scadenza e/o risoluzione per qualsivoglia causa verificatasi.

XII. Divieto di distrazione del personale

1. Il Fornitore si impegna, per la durata dell'accordo cui le presenti Condizioni Generali si applicano e per il periodo di 12 mesi dalla scadenza dello stesso, a non offrire ai dipendenti di IMR alcun rapporto di collaborazione, subordinata od autonoma, saltuaria o continuativa. In caso di violazione dei presenti obblighi, fatta salva l'ipotesi di espressa autorizzazione scritta di IMR, il Fornitore dovrà corrispondere a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (per costi quali la selezione, l'assunzione, il training di nuovo personale, nonché per i danni subiti per interruzioni a progetti in cui era coinvolto il dipendente) una somma pari al costo totale lordo sostenuto da IMR per il dipendente stesso nell'ultimo mese precedente alla cessazione del rapporto di lavoro moltiplicato per dodici.

XIII. Foro competente e legge regolatrice del contratto

1. Qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Acquisto o alla compravendita/fornitura che esse regolano sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.
2. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le vendite/forniture a cui esse si applicano, sono regolate dal diritto italiano e non sono soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna.

XIV. Sostenibilità

1. IMR e le sue affiliate richiedono ai loro fornitori di riconoscere il "Codice di Condotta per i Fornitori", disponibile sul sito web di IMR, e di condurre le proprie attività in conformità con i requisiti in esso stabiliti. I fornitori dovranno segnalare tempestivamente a IMR tutte le violazioni del "Codice di Condotta per i Fornitori".
2. IMR e le sue affiliate raccomandano ai propri fornitori di dotarsi di una politica interna (ad esempio, un Codice di Condotta) coerente con i principi e i requisiti stabiliti nel "Codice di Condotta per i Fornitori".



IMR-INDUSTRIALESUD SPA

CAPITOLATO QUALITÀ FORNITURE

Mod. 072B
Rev. 00